

N. 01407/2015 REG.PROV.CAU.

N. 02299/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2299 del 2015, proposto da:

Gala S.p.A., con sede in Roma, in persona del Presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rino Caiazza, Benedetta Lubrano e Filippo Lubrano, e presso lo studio Lubrano elettivamente domiciliata in Roma, alla via Flaminia n. 79, per mandato in calce all'appello cautelare;

contro

Consip S.p.A., con sede in Roma, in persona dell'Amministratore delegato pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Clarizia, e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, alla via Principessa Clotilde n. 2, per mandato a margine del controricorso;

per la riforma

dell' ordinanza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III, n. 1092 del 12 marzo 2015, resa tra le parti, con cui è stata rigettata l'istanza di misura cautelare presentata nel ricorso in primo grado n.r. 2475/2015, proposto per l'annullamento della delibera n. 34041/14 recante diniego revisione prezzi in relazione alla fornitura di energia elettrica e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consip Spa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2015 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti gli avv.ti Rino Caiazza, Benedetta Lubrano, Filippo Lubrano e Angelo Clarizia;

Considerato che, nei limiti della delibazione consentita in questa sede, l'appello cautelare non appare connotato di evidenza di fumus boni juris, anche tenuto conto, in disparte l'applicabilità dell'istituto ex art. 115 d.lgs. n. 163/2006, che in effetti si prospetta modifica di clausola convenzionale e si paventano conseguenze riconducibili ad uno squilibrio funzionale, in relazione al quale non appare inappropriato il richiamo del primo giudice all'istituto di cui all'art. 1467 cod.civ.;

Ritenuto di liquidare le spese dell'appello cautelare come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) Respinge l'appello cautelare n.r. 2299/2015 e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del giudizio cautelare d'appello, liquidate in € 1.800,00 (milleottocento/00).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 01/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)